



TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, composto dai sigg.:

dott. Giovanni Dipietro Presidente

dott. Salvatore Mirabella Giudice

dott. Nicolò Crascì Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 175/05 R.G.A.C.C.,

promossa da:

.....Angelo (nato a Paternò il 1° .6.61), residente in Paternò, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Salvatore Asero Milazzo presso il cui studio, sito in Catania, via Vecchia Ognina n. 142/B, è elett.te domiciliato,

Attore

nei confronti di:

..... Alfio (nato a Paternò il 25.10.58),Salvatore Emanuele (nato a Paternò il 13.11.63),Barbaro (nato a Paternò l'8.6.67), Francesco (nato a Paternò il 23.2.69), Alessandro (nato a Paternò il 12.3.73) e Grazia (nata a Paternò il 12.4.35), tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Carlo Bucolo presso il cui studio, sito in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 246, sono elett.te domiciliati,

Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile

..... Paolo (nato a Paternò il 1°.2.57), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Carmelo Asero presso il cui studio, sito in Paternò, via Giambattista Nicolosi n. 10/F, è elett.te domiciliato,

Convenuti

e nei confronti di:

..... BANCA S.p.A., in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., sedente in Bologna, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Nino Giannitto presso il cui studio, sito in Catania, via Luigi Rizzo n. 29, è elett.te domiciliata,

MONTEPASCHI SE.RI.T. – Servizio Riscossioni Tributi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., contumace,

Litisconsorti

OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2010 i procuratori delle parti concludevano riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese già rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa; il procuratore di parte attrice in particolare richiedendo che *“il Tribunale in composizione collegiale, revocando l'ordinanza del Giudice Istruttore, voglia disporre in primo luogo il richiamo del consulente tecnico d'ufficio per fornire i chiarimenti richiesti dall'attore all'udienza del 29.1.2010, formulati nelle note allegare al verbale suddetto e nelle note tecniche depositate a firma dell'architetto Francesco Scandura, note tutte che qui si devono intendere riportate e trascritte per intero”*.

Scaduti i termini assegnati dall'Istruttore, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica il Collegio ha osservato.

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 3.1.2005 Angelo conveniva in giudizio i germani Alfio, Salvatore Emanuele, Barbaro, Francesco, Alessandro e Paolo nonché la madre Grazia e – premesso che il 25.5.2004 era deceduto in Paternò (luogo di

sua ultima residenza) il padre, che questi aveva in vita alienato pressochè tutto il suo patrimonio immobiliare ai figli odierni convenuti a mezzo di una serie di donazioni e che queste, al momento dell'apertura della successione, si erano nel loro complesso rivelate lesive dei diritti di legittimario di esso attore – chiedeva pertanto che le stesse donazioni fossero ridotte in misura sufficiente a reintegrare la sua quota di riserva, ed anche *“alla divisione, secondo le norme sulle successione legittima, degli altri beni lasciati dal de cuius”*; facendosi altresì obbligo ai convenuti di *“rendere il conto della gestione ciascuno per i beni di cui è in possesso”* e di *“rilasciare all'istante i beni che saranno a quest'ultimo assegnati nella divisione”*.

Costituendosi in contraddittorio con il ministero di unico difensore i sigg.ri dichiaravano di non opporsi a quanto con l'instaurazione del giudizio richiesto dal congiunto, anzi manifestando *“fin da ora la propria volontà di rinunciare alle quote loro spettanti jure successionis sul patrimonio ancora di proprietà del de cuius a favore dell'attore, con la ulteriore dichiarazione di voler eventualmente integrare il valore della quota così determinata ove essa si riveli inferiore a quelle loro pervenute”*: non senza, tuttavia, dedurre ex art. 560 c.c. – in ispecie i cinque – che ad una materiale separazione dalle unità immobiliari loro rispettivamente donate dal padre delle porzioni occorrenti per reintegrare la quota di legittima di spettanza del fratello Angelo avrebbe potuto darsi luogo solo a fronte di una constatata comoda divisibilità in natura dei cespiti, e che per altro verso - in difetto di tale comoda divisibilità - gli immobili donati avrebbero potuto essere lasciati per intero nell'eredità solo ove fosse rimasto accertato che ciascuno di essi donatari avesse conseguito un'eccedenza maggiore del quarto della disponibile.

.....Paolo, pure costituitosi in giudizio, analogamente dichiarava di non opporsi all'accoglimento della domanda di riduzione formulata dal fratello Angelo, pur puntualizzando di voler optare ex art. 746 c.c. – una volta che si fosse giunti allo scioglimento della comunione ereditaria successivamente alla

reintegrazione della legittima dell'attore – per la collazione dell'immobile a lui donato a mezzo di imputazione alla massa del relativo valore.

Acquisita certificazione notarile relativa alle vicende ipotecarie, nel ventennio anteriore all'apertura delle successione, della massa da riunirsi ai sensi dell'art. 556 c.c., poteva verificarsi l'iscrizione di una serie di gravami: ovvero di un'ipoteca volontaria in favore di Unicredit Banca S.p.A. ed a peso degli immobili intestati ad....., nonché di due ipoteche fiscali a peso degli immobili rispettivamente intestati ad Francesco e ad Paolo. Con ordinanza del 10.2.2006 veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti di detta Unicredit Banca S.p.A. che della Concessionaria di Riscossione Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.: quest'ultima si costituiva informalmente con nota del 5.6.2006 con cui dichiarava di rimettersi totalmente alle decisioni del Tribunale adito; mentre Unicredit Banca S.p.A., ritualmente costituitasi, deduceva che l'accoglimento della domanda attorea di riduzione in nessun caso avrebbe potuto « *compromettere sotto il profilo sostanziale la sua posizione di creditore ipotecario* », ed in subordine richiedeva la condanna dell'..... Paolo – in favore del quale aveva erogato mutuo garantito dall'ipoteca *de qua* – « *a tenerla indenne da eventuale tenutezza* ».

Con ordinanza del 25.9.2008 veniva disposta c.t.u., al fine di « *determinare la quota di riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione* », nonché di « *determinare la quota di riserva concretamente spettante all'attore (1/14, ex art. 542 c.c.)* ». Acquisito il relativo elaborato – e rigettata, con ordinanza del 30.3.2010, l'istanza attorea di richiamo del tecnico officiato – veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa era assegnata a sentenza.

§§§

Va preso atto delle risultanze della disposta c.t.u., con cui si è anzitutto proceduto a determinare il valore, nella specie, della massa da individuarsi ai

Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile

sensi del citato art. 556 c.c.: massa costituita – può nel caso a mano indicarsi genericamente, senza per il momento distinguere tra *relictum* e *donatum* – da: a) quota di proprietà pari a metà dell'intero di fabbricato a tre elevazioni f.t. - insistente su lotto di terreno, della complessiva superficie di m/q 630 circa, ubicato alla estrema periferia nord-occidentale, oggi via dell'Olmo, del Comune di Paternò - suddiviso nelle seguenti unità immobiliari: a1) garage censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 6, cat. C/6, cl. 2, consistenza m/q 110, rendita € 374,95; a2) garage censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 7, cat. C/6, cl. 2, consistenza m/q 143, rendita € 487,43; a3) appartamento per civile abitazione censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 6, rendita € 511,29; a4) appartamento per civile abitazione censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 3, cat. A/2, cl. 4, vani 7,5, rendita € 639,12; a5) appartamento per civile abitazione censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 4, cat. A/2, cl. 4, vani 6, rendita € 511,29; a6) appartamento per civile abitazione censito in catasto urbano al foglio di mappa 40, part. 422 sub. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 7,5, rendita € 639,12; b) quota di proprietà pari a metà dell'intero di appartamento per civile abitazione sito in Paternò, largo Don Minzoni n. 3, censito in catasto urbano al foglio di mappa 50, part. 407 sub. 3, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, rendita € 335,70; c) piena proprietà di casa palazzata sita in Paternò, via Montecenere n. 131, censita in catasto urbano al foglio di mappa 60, part. 3729 sub. 4, cat. A/4, cl. 5, vani 4,5, rendita € 218,46; d) quota del 50% - pari ad € 72,15 - del saldo alla data del decesso del libretto di deposito a risparmio acceso dal *de cuius* e dalla coniuge Grazia presso la Filiale di Paternò del Credito Emiliano.

Come ben può comprendersi, a comporre in misura preponderante detta massa è dunque il fabbricato di via dell'Olmo le cui singole unità immobiliari (fatta eccezione del garage di cui alla superiore lettera a1) – secondo quanto allegato dai convenuti – venivano donate dal *de cuius* ai quattro figli Salvatore

Emanuele, Barbaro, Francesco ed Alfio (per atti pubblici in notar Francesco del 24.2.2003 e del 19.9.2003) "*non per capriccio del genitore ma per regolarizzare una situazione di fatto che, via via che i fratelli si costituivano una famiglia propria, si concretizzava con l'assegnazione ad ognuno degli appartamenti nello stato in cui essi si trovavano; era poi il figlio cui l'appartamento veniva assegnato a provvedere a rendere abitabile la parte di immobile provvedendo a proprie spese ai lavori di completamento e rifinitura*". Tutto ciò, e la consecutiva stima del valore del fabbricato *de quo* "al grezzo" (nonostante i quattro appartamenti del fabbricato medesimo oggi si presentino tutti, per come pure constatato dal c.t.u., "*rifiniti con opere di tipo moderno e di qualità media in buono stato di conservazione*") - mette a questo punto conto di osservare – è stato oggetto di energici rilievi da parte dell'attore, che anche in comparsa conclusionale ha insistito per il richiamo (dietro rimessione della causa sul ruolo istruttorio) del c.t.u. il quale – ha dedotto – "*andando oltre il mandato conferitogli dal giudice ha valutato gli immobili di via dell'Olmo presupponendo erroneamente che gli stessi siano stati donati ai convenuti allo stato grezzo, e cioè senza opere di finitura e senza impianti*": potendosi tutt'al contrario – ha lo stesso attore argomentato – desumere che le unità immobiliari fossero al momento delle donazioni già rifinite sia dalla considerazione che i convenuti non abbiano formulato alcuna domanda riconvenzionale "*diretta alla rivendicazione di migliorie apportate all'immobile e alla loro detrazione dal valore*", sia dalla circostanza del loro accatastamento in epoca precedente alla stipula delle donazioni, accatastamento precluso ai fabbricati non rifiniti ed incompleti.

Sono assunti – questi – che il Collegio non ritiene di poter recepire: anzitutto perché l'attore non muoveva tempestiva contestazione a quanto – riguardo alla condizione, al momento del trasferimento della loro proprietà, delle unità immobiliari donate - dai convenuti allegato nei termini sopra testualmente riportati con la loro memoria ex art. 183, quinto comma (nel testo cui fare

ratione temporis riferimento), c.p.c. (ed è appena il caso di soggiungere che ciò che costituisce oggi diritto positivo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 115 c.p.c., costituiva in precedenza, a partire dall'entrata in vigore della riforma del processo civile del 1990, consolidato diritto pretorio: *ex pluribus* Cass. 8.6.2004 n. 10815, secondo cui solo "*Per i giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato il primo comma dell'art. 167 c.p.c. imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda [e, correlativamente, all'attore di prendere posizione sui fatti posti dal convenuto a fondamento delle sue eccezioni e difese, n.d.r.], perché i fatti adottati da una parte possano essere considerati incontrovertibili - e non richiedano quindi una prova specifica - non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente, ovvero assuma una condotta processuale che presupponga la loro sussistenza*"); ed a maggior ragione ove si consideri che il c.t.u. non appare aver proceduto sulla base di meri convincimenti soggettivi (che avrebbero comunque dovuto dirsi – ne va dato atto per debito di ragione – corrispondenti a quanto nelle realtà di provincia esattamente coincidente con *l'id quod plerumque accidit*) ma, al contrario, dopo aver congruamente valutato che "*l'intero fabbricato è privo di opere di finitura delle parti esterne*", che "*i due garages al piano terra all'interno sono allo stato grezzo*" e che "*le quattro abitazioni poste nei due piani in elevazione presentano opere interne di tipologia differente e, in qualche caso, non complete (porte interne)*", circostanze che hanno indotto il professionista officiato a concludere "*che i donatari debbono aver ricevuto le abitazioni predette allo stato grezzo*" coerentemente – va infine rimarcato – "*a quanto dalle stesse parti evidenziato allo scrivente nel corso della ispezione effettuata*", in esse parti compreso per primo l'attore che, al sopralluogo del 13.10.2009 in detta via dell'Olmo, era non solo presente ma era pure assistito dal proprio consulente di fiducia arch. Francesco Scandura.

Non appare poi giustificarsi – va sotto diverso profilo osservato – lo stupore manifestato dall'attore per il fatto che le unità immobiliari *de quibus* fossero al momento del loro trasferimento ai convenuti già accatastate, dai relativi atti di donazione emergendo altresì che le stesse unità al tempo fossero state pure assentite con concessione in sanatoria: che ben si comprende, in realtà, poiché *"Per immobile completato al "rustico" - ai fini della sanatoria di abusi edilizi - si intende l'edificio ancora privo di rifiniture ma del quale siano già state eseguite le tamponature esterne così da consentire l'individuazione e l'esatto calcolo dei volumi"* (così, conformemente a *jus receptum*, Cons. Stato, 02/10/2000 n. 5211). E neppure dotato di pregio appare il rilievo mosso avverso l'operata detrazione, al fine della determinazione del valore della massa *de qua*, degli importi versati dai convenuti a titolo di oblazione in vista dell'ottenimento di concessione in sanatoria nonostante la mancata formulazione, da parte dei convenuti, di domanda riconvenzionale che a tal fine fosse rivolta: al riguardo dovendosi ribadire conformemente a quanto in passato già affermato da questa stessa Terza Sezione Civile – dopo aver pure ribadito che la suddetta concessione in sanatoria è di epoca precedente (recando la data del 25.1.2000) a quella delle donazioni - che *"Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli [art. 556 c.c.](#), esclusivamente al valore del "relictum" e del "donatum" al tempo dell'apertura della successione, sicché l'esistenza e la percentuale della lesione va determinata a quella data; ove si tratti di beni donati, ex art. 747 e 748 c.c. (richiamati [dall'art. 556 c.c.](#)) deve aversi riguardo al valore dell'immobile donato al tempo dell'apertura della successione, deducendo in favore del donatario il valore delle migliorie apportate, nei limiti del loro valore residuo al tempo dell'apertura della successione, e deducendo le spese straordinarie da lui sostenute; determinata la lesione, ai fini della individuazione concreta dei beni da separare per l'attribuzione in natura al legittimario, va fatto riferimento, a norma [dell'art. 726 c.c.](#), allo stato e al valore venale dei beni al tempo della*

divisione; sicché individuata una lesione, la disposizione lesiva deve essere ridotta in concreto della stessa percentuale in base ai valori attuali; deve procedersi anzitutto alla riduzione delle disposizioni testamentarie e, quindi, se questa riduzione non è sufficiente ad effettuare la chiesta reintegrazione, vanno ancor ridotte le donazioni; le disposizioni testamentarie vanno ridotte proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari mentre le donazioni si riducono cominciando dall'ultima; e se il donatario sia legittimario ricorre l'ipotesi di cui all'ultimo comma [dell'art. 560 c.c.](#) ai fini della ritenzione dell'immobile donato da parte di quest'ultimo" (Trib. Catania, 16/01/2006).

Merita pertanto di essere convalidata la posizione assunta dall'Istruttore che, come premesso, con la citata ordinanza del 30.1.2010 rigettava la richiesta dell'attore di richiamo del c.t.u.: le cui valutazioni di stima possono, per converso, essere qui integralmente riprese non emergendo infine alcun valido motivo per discostarsene. Ne viene che – tenuto conto del *relictum* [costituito dal ridetto garage di cui alla superiore lettera a1) e dal saldo *pro quota* di cui alla successiva lettera d)] di valore pari, alla data di apertura della successione, a complessivi € 21.597,15, e per altro verso del *donatum* di valore pari alla stessa data a complessivi € 263.619,00 – la massa su cui determinare la quota di riserva di spettanza dell'attore ascende ad un controvalore di € 285.216,15; la sua quota di riserva deve dunque farsi corrispondere, ai sensi del citato art. 542 c.c., all'importo di € 20.372,58, ciò per cui – spettandogli sull'asse relitto ex art. 581 c.c. l'importo di € 2.056,87 – si manifesta una lesione di legittima per la differenza di € 18.317,71.

La conseguente reintegrazione di detta quota – si passa ad osservare - non può essere perseguita nei modi suggeriti dal c.t.u. (che – valutato che il valore del garage costituente *pro quota* l'unico cespite caduto in successione, di € 21.525,00, è superiore a quello sino a concorrenza del quale occorre procedere a reintegrazione – riteneva che all'attore potesse attribuirsi l'intera metà della proprietà del garage *de quo* facendogli correlativo addebito del versamento ai

coeredi, in ragione di 1/3 alla e di 2/11 a ciascuno degli altri convenuti ai sensi del ripetuto art. 581 c.c., dell'eccedenza di € 1.149,52), ciò rivelandosi precluso dalla assorbente considerazione che la proposizione di giudizio di divisione in tanto si giustifica in quanto tenda "*alla conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali*" (così, *ex pluribus*, Cass. 25.10.2006 n. 22906): di talchè, se ciò si presenti già aprioristicamente impossibile, al giudizio di divisione che venga promosso dovrà dirsi far difetto un reale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Da tanto ai fini qui in rilievo va fatto derivare che – di seguito alla reintegrazione della quota di legittima di spettanza dell'attore - non possa procedersi ad alcuno scioglimento della comunione formatasi sull'asse relitto dall'Aiosa *sr*, atteso che detto unico cespite caduto in successione è costituito da quota di proprietà indivisa e che, pertanto, qualsiasi divisione che se ne operasse (anche – al limite – mediante sua vendita all'incanto ex art. 720 c.c.) non darebbe luogo ad alcun nuovo diritto di proprietà esclusiva.

Di conseguenza, la reintegrazione della ripetuta quota di legittima dell'attore andrebbe operata, in mancanza di disposizioni testamentarie, riducendo le donazioni – senza che si debba distinguere in relazione a quanto previsto dall'art. 559 c.c., va osservato sin d'ora, tra quelle operate con atti del 19.9.2003 e quelle precedentemente sancite in atti del 25.7.2003, del 24.2.2003 e del 13.5.2002, tutti i medesimi atti essendo con ogni evidenza frutto (come dai convenuti per primi dedotto) di un unico disegno negoziale – di cui il *de cuius* beneficiava a suo tempo i figli Alfio, Salvatore Emanuele, Barbaro, Francesco, Alessandro e Paolo: i quali tuttavia, come premesso, rendevano manifesta la loro volontà – per il caso di necessità di procedere a riduzione delle ridette donazioni – di ritenere gli immobili donati per intero se ricorrente la condizione di legge prevista dal secondo comma dell'art. 560 c.c.

Alla volontà espressa dai convenuti può darsi positivo riscontro dappoichè – avuto riguardo al valore stimato (rispettivamente di € 42.201,25, di

€ 46.926,25, di € 42.201,25, di € 46.926,25, di € 28.372,00 e di € 31.975,00) di ciascuna delle unità immobiliari donate, anzitutto non comodamente divisibili in natura – in nessun caso è di tutta evidenza dato di registrare un'eccedenza (negli esatti termini di cui infra) maggiore del quarto (pari ad € 35.652,02) della porzione disponibile: ciò da cui va fatto conclusivamente derivare l'obbligo per i predettidi versare al fratello Angelo, a reintegrazione della quota di legittima di spettanza di questi medesimo, la suddetta somma di € 18.317,71, da ripartirsi in proporzione al valore di quanto da ciascuno di costoro ricevuto in donazione (inclusa la donazione della somma di € 7.746,84 di cui *pro quota* Aiosa Paolo era dal padre pure beneficiato, per atto pubblico in notar del 25.7.2003), e dunque facendo carico ad Alfio e ad Barbaro di corrispondere la somma di € 3.137,94 per ciascuno, ad Salvatore Emanuele ed Francesco di corrispondere la somma di € 3.489,30 per ciascuno, ad.....Alessandro di corrispondere la somma di € 2.109,68 e ad Aiosa Paolo di corrispondere la somma di € 2.953,61; somme tutte da rivalutarsi secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita – costituendo crediti di valore – a decorrere dal dicembre del 2009 (epoca in cui il c.t.u. ha proceduto alle sue valutazioni di stima secondo i valori del tempo) e sino alla sottostante data della sentenza.

La domanda di rendiconto pure formulata (come s'è visto) dall'attore va a questo punto riferita non ai frutti di immobili qualsivoglia – rimasti esclusi dalla reintegrazione disposta in favore dell'attore – ma agli interessi (pure questi costituendo frutti civili, ai sensi del terzo comma dell'art. 520 c.c.) resi, al tasso legale tempo per tempo in vigore, da sorte capitale pari alla ridetta somma di € 18.317,71: a decorrere, peraltro, non dalla data di apertura della successione (erroneamente presa a riferimento anche dal c.t.u.) ma, ai sensi del chiaro disposto del secondo comma dell'art. 561 c.c., soltanto da quella di instaurazione del giudizio (ovvero dal 3.1.2005).

§§§

Quanto alla posizione dei suddetti creditori ipotecari Unicredit Banca S.p.A. e Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. non v'è che da aggiungere che – anche a voler escludere che si tratti di meri litisconsorti processuali, come tali abilitati ad articolare difese in seno al giudizio ma non a formulare ulteriori autonome domande – le decisioni rese in nessun modo vengono ad incidere sui loro diritti di garanzia.

Attesa la qualità delle parti e la natura della controversia equo appare compensare per intero tra le parti le spese di giudizio. Le spese di c.t.u. vanno tuttavia poste a definitivo carico dei convenuti, conformemente al consolidato insegnamento secondo cui *“Disposta la compensazione per giusti motivi delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote eguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 c.p.c. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa”* (così *ex pluribus* Cass., 25.5.92 n. 6228).

P Q M

Il Tribunale - definitivamente pronunciando sulle domande proposte con citazione del 3.1.2005 da nonché nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. e Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. – così provvede :

- in accoglimento della formulata domanda di riduzione per lesione di legittima, fa obbligo ad di corrispondere all'attore le seguenti somme: a) ad Alfio edBarbaro la somma di € 3.137,94 per ciascuno; b) ad Salvatore Emanuele edFrancesco la somma di € 3.489,30 per ciascuno; c) ad Alessandro la somma di € 2.109,65; d) adPaolo la somma di € 2.953,58; somme – tutte le predette – da rivalutarsi secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita a decorrere dal dicembre del 2009 e sino alla sottostante data della sentenza, e da

Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile

incrementare degli interessi legali tempo per tempo in vigore dal 3.1.2005 sino al soddisfo,

- dichiarata aperta la successione di Antonino (deceduto in Paternò il 25.5.2004), rigetta la domanda attorea di scioglimento della comunione sull'asse relitto,

- pone a definitivo carico dei convenuti le spese di c.t.u.,

- sussistendo giusti motivi compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.2.2011.

Il Giudice est.

Il Presidente